



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 20/10/2025

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato il 7.04.2016 un contratto di finanziamento tramite cessione di quota dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha esperito infruttuosamente la fase di reclamo, chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.  
Parte ricorrente chiede:



- in via principale, il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, per una somma pari a € 1.139,75, calcolata con il criterio pro rata temporis, al lordo di quanto eventualmente già rimborsato, da considerarsi quale acconto;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata per i costi recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi upfront la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento, 26525/2019);  
e, in ogni caso,
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, quindi non dovute;
- la refusione delle spese di assistenza quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, da considerarsi alla stregua di componente del complessivo ristoro riconosciuto al cliente;
- la refusione del contributo di € 20,00;
- il riconoscimento degli interessi a tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Ha già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale, alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.
- Il contratto controverso risulta sottoscritto prima del 25.07.2021 e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso, come confermato anche dalla normativa italiana di recente emanazione.
- Il testo precedente dell'art. 125-sexies, comma 1. TUB, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, con tutte le conseguenti lesioni al legittimo affidamento dei finanziatori, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi up front e, in particolare, di quelli pagati a terzi.
- Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 9.02.2023, C-555/217, nessun rimborso continua a dover essere comunque dovuto con riguardo a tutti i costi up front di cui al contratto.
- La l. n. 103/2023 ha escluso espressamente la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei costi "sostenuti per la conclusione" del contratto, ossia i costi definiti come up front e, contestualmente, ha previsto che per la quantificazione degli altri costi si adotti il criterio del costo ammortizzato (se non diversamente pattuito) e non quello pro-rata temporis.
- Alla luce dello scenario normativo nazionale, che trae origine e necessariamente deve allinearsi alla già consolidata norma comunitaria, è pacifico che la richiesta di restituzione dei costi up front non può trovare applicazione.
- In merito alla richiesta di ristoro delle rate alla quali la ricorrente fa riferimento, la stessa relativa ai mesi di settembre e ottobre 2022 è già stata oggetto di rimborso tramite bonifico bancario. Non risultano quindi ulteriori quote da rimborsare.

- Quanto alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica, la stessa si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La presente vicenda ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di agosto 2022, in corrispondenza della rata n. 73 di 120, sulla base di conforme conteggio estintivo e quietanza liberatoria. Sono altresì versate in atti le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte, che indicano le somme versate dalla ricorrente e descrivono il contenuto delle commissioni e oneri pattuiti.





### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 502,00 (cinquecentodue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI